

ISTRUZIONI della BOZZA della CU 2016

(si riportano in carattere azzurro le novità introdotte)

di Laura Colonnese – Consulente del Lavoro

La bozza del modello di Certificazione Unica 2016 (CU) riguarda il periodo d'imposta 2015 e riepiloga i dati sui redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, oltre alle informazioni sui redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali INPS e, da quest'anno, degli altri Istituti previdenziali. **L'Agenzia delle Entrate precisa che le CU devono essere trasmesse anche se le tipologie reddituali ivi denunciate non sono utili per la predisposizione del 730 precompilato.**

La bozza della CU del 2016 introduce due versioni di modello: uno semplificato da rilasciare al dipendente e l'altro più dettagliato da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- entro il **28 febbraio 2016** la CU deve essere consegnata al lavoratore dipendente o autonomo sostituito;
- entro il **7 marzo 2016** i dati della CU devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Naturalmente, i campi comuni nelle due versioni della CU sono contrassegnati dalla stessa numerazione. Lo schema di certificazione dovrà essere utilizzato anche per attestare i dati relativi agli anni successivi al 2015 fino all'approvazione del nuovo schema di certificazione.

La bozza di CU2016 recepisce, inoltre, il tracciato ed i contenuti precedentemente indicati nella dichiarazione mod. 770/2015 semplificato.

Gli importi sono espressi in euro e vanno esposti in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite.

Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Si conferma che i dati relativi a ciascun soggetto devono essere contenuti in un'unica CU. Tale modalità di indicazione deve essere seguita anche in presenza di più rapporti di lavoro (autonomo e/o dipendente) intervenuti tra sostituito e sostituto durante il medesimo periodo di imposta. È tuttavia data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. E' possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Si precisa, che nell'ipotesi di più CU legittimamente rilasciate per il medesimo periodo di imposta allo stesso lavoratore, il sostituto dovrà rilasciare nell'ultima CU tutti i redditi riferiti ai precedenti rapporti di lavoro effettuando il conguaglio del reddito complessivo assoggettato a tassazione ordinaria, mentre quelli relativi alle indennità di fine

rapporto dovranno essere esposti in più moduli (multirigo). La medesima situazione si verifica anche nei confronti dell'erede che percepisce da più *de cuius* le rispettive indennità di fine rapporto.

Trasmissione della CU

Come l'anno passato, appena eseguita la trasmissione della CU, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate restituisce immediatamente un messaggio di conferma di ricezione del file e, in seguito, fornisce un'altra comunicazione con l'esito della elaborazione dei dati forniti. In assenza di errori, l'Agenzia delle Entrate conferma la presentazione della dichiarazione e solo quest'ultima comunicazione attesta l'avvenuta presentazione della CU.

Le CU che dovessero, invece, essere scartate per rilevazione di errore (che verrà appositamente motivato), si considerano tempestivamente presentate se ritrasmesse debitamente rettificate entro i cinque giorni lavorativi successivi.

E' possibile prima del termine del 7 marzo annullare una CU già presentata, barrando nella nuova CU nella parte relativa ai dati anagrafici del contribuente (per cui è stato commesso l'errore) la casella "annullamento" nel frontespizio.

Parimenti è possibile sostituire una CU già trasmessa, entro lo stesso termine del 7 marzo, barrando la casella "sostituzione" nel frontespizio.

Qualora si debba procedere alla sostituzione e/o all'annullamento di una o più certificazione validamente accolte, si deve inviare solo quelle da sostituire e/o da annullare.

Dati anagrafici

- Nel punto 8 deve essere riportato il codice Z (contenuto anche nell'Appendice tabella D) nel caso di CU rilasciato agli eredi, mentre il codice Z2 in caso di ex coniuge (che percepisce gli assegni alimentari).
- Nel punto 10, il codice 2 va riportato sia nel caso in cui la CU certifichi i soli dati previdenziali e assistenziale **ma anche se riporta solo i dati del TFR o indennità equipollenti assoggettati a tassazione separata.**
- I punti da 40 a 44 valgono solo per i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi. Quindi non sono da compilare per i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Si rammenta che in relazione alle operazioni straordinarie (passaggio dei lavoratori da una società all'altra sia a livello individuale che collettivo, ad esempio, cessione di ramo d'azienda) se il sostituto cedente si è estinto e ha già provveduto ad effettuare le operazioni di conguaglio, il sostituto subentrante deve indicare i propri dati nella sezione "dati anagrafici" relativa al datore di lavoro e indicare nelle annotazioni con il **cod. GI** che le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto.

Dati fiscali

- **punto 1: vanno indicati i SOLI redditi per i quali il contratto è a tempo indeterminato** (quindi, anche le prestazioni pensionistiche andranno ivi indicate). L'importo totale dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati deve essere indicato al netto degli oneri deducibili indicati nei **punti 431 e 412** e del contributo di solidarietà indicato nel **punto 451** (art. 2, c.2 della L. n. 148/2011) applicato sulla parte delle retribuzioni eccedente i 300.000 euro, ma deve includere la quota di indennità di fine rapporto e tfr eccedente il milione di euro (l'importo deve essere preliminarmente calcolato al netto di riduzioni e abbattimenti forfettari previsti dall'art. 19 del tuir) che dovrà essere riportata anche nelle annotazioni con il **cod. BZ**.

Per i redditi dei "cervelli" rientrati in Italia, dovrà essere indicato l'importo già al netto dell'agevolazione applicata (70% per gli uomini e 80% per le donne), indicando l'ammontare della riduzione **nel punto 463 e nel punto 462 il codice 2**. Nella ipotesi in cui il sostituto **non** abbia applicato tale regime fiscale agevolato, nelle annotazioni **cod. BM** deve essere data evidenza di tali somme per consentire al lavoratore di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

L'abbattimento dell'imponibile è elevato al 90% per i ricercatori e docenti (laureati) residenti all'estero che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero per almeno due anni continuativi e che rientrino in Italia a svolgere la loro attività. In tal caso, la riduzione del 90% dell'imponibile va indicato nel **punto 463** riportando nel **punto 462 il codice 1**. Qualora il sostituto **non** abbia abbattuto l'imponibile del 90% dovrà indicarlo nelle annotazioni con il **cod. BC**.

Si rammenta che **nel punto 1 non** vanno indicati i redditi totalmente esentati in Italia perché il percepiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette. In tal caso, l'importo andrà indicato nel nuovo **punto 464** riportando il codice 3 nel **punto 463**. Gli stessi punti e lo stesso codice (**punto 464 e 463 cod. 3**) deve essere utilizzato per indicare l'importo escluso da tassazione, anche nel caso di redditi parzialmente esentati da imposizione in Italia.

Nel **punto 1** vanno considerati, di converso, i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero a norma del comma 8bis dell'art. 51 del TUIR (retribuzione convenzionale); l'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni con il **cod. AD**.

Per i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto in zone di frontiera da dipendenti residenti in Italia, occorre indicare nel punto le retribuzioni imponibili al netto della quota esente **di € 7.500**, di cui dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni con il **cod. AE**; l'importo, invece, al lordo della quota esente di € **7.500** deve essere riportato nei **punti 464 e 463 (codice 5)**.

Le istruzioni specificano che in caso di due o più rapporti di lavoro con il medesimo datore di lavoro durante il medesimo anno dovranno essere compilati più righi (multimodulo) cioè più **punti 1, 2, 3 4 o 5** e conseguenti **punti 6, 7, 8, 9, 10 e 11** (queste ultime tre, eventuali).

Non rientra nella compilazione del multi modulo il caso del lavoratore somministrato che, nel corso dell'anno, sia stato assunto. In tal caso, infatti, i datori di lavoro sono diversi e, quindi, si terrà conto dei redditi corrisposti dall'agenzia di somministrazione nel caso in cui il dipendente faccia richiesta della CU unica.

- **Nel punto 2 vanno riportati tutti i redditi prodotti da contratti a tempo determinato (anche i tirocini formativi, stage, borse di studio).**
- **Nel punto 5 va indicato il reddito derivante dagli assegni periodici corrisposti dall'ex coniuge (per i quali, corrispondentemente, è effettuata la deduzione dal reddito del dipendente che corrisponde gli assegni alimentari).**

Qualora il dipendente abbia richiesto la CU unica, in caso di redditi di lavoro dipendente o assimilati corrispostigli da altri soggetti, i summenzionati **punti 1, 2, 3, 4 e 5** debbono riportare l'importo complessivo dei redditi evidenziando nei successivi **punti da 531 a 566** l'importo di quelli erogati dagli altri soggetti.

L'importo dei redditi esposti nei **punti 1, 2, 3, 4 e 5** dovranno essere riportati con indicazione distinta di ciascuna tipologia di reddito nella annotazioni **cod. AI** (quindi anche quelli corrisposti da altri sostituti, ai fini della CU unica, compresi nel punto 1) **nonché della data di inizio e/o di fine del rapporto di lavoro o pensione e del relativo importo.**

E' di tutta evidenza che la CU unica dovrà essere rilasciata anche nell'ipotesi di passaggio di personale dipendente (sia collettiva, come la cessione di ramo d'azienda o la fusione, che individuale). I redditi indicati nei **punti da 1 a 5** terranno conto di tutti i redditi percepiti dal lavoratore evidenziando la parte di essi erogata dal precedente sostituto nei **punti da 531 a 566**.

- **Nel punto 8 va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro. Nel caso di cessazione senza interruzione del rapporto di lavoro, come ad esempio nei passaggi infragruppo, deve essere indicata la data di inizio del rapporto di lavoro con il primo sostituto. Nel caso, invece, di assunzione di un ex lavoratore somministrato o, comunque, di assunzione da aziende extra-gruppo, va indicata la data di assunzione nel Gruppo, poiché inizia un nuovo rapporto di lavoro.**
- **Nel punto 9 va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro.**
- **Il punto 10 va barrato se è ancora in forza alla data del 31 dicembre 2015. La sua compilazione è alternativa (e quindi non può coesistere) con la compilazione del punto 9.**
- Qualora siano intercorsi due o più rapporti di lavoro con lo stesso sostituto durante il medesimo anno va indicato **nel punto 11 il codice 1** e riportato nel punto 8 la data del primo rapporto di lavoro conguagliato. Questa ipotesi non si configura quando il rapporto, ad esempio, sia cessato il 30 dicembre del 2014 e se ne sia costituito uno nuovo il 2 gennaio 2015. In tal caso, infatti, le somme erogate dopo il 12 gennaio 2016 a titolo di competenze finali del precedente rapporto, se hanno concorso al conguaglio di fine anno (2015, quindi), andranno evidenziate nella CU2016 in un multirigo nei

punti 1 o 2 e compilando altresì i punti 8 e 9 (data di inizio e cessazione, in questo caso, 30 dicembre 2014) lasciando vuota la casella 6 dei giorni di detrazione.

- **Nel punto 21** va indicato il totale delle ritenuta d'acconto (ex punto 11 della CU2015).
- **Nel punto 22** (ex punto 12 della CU2015) va indicato l'importo dell'addizionale regionale IRPEF dovuta sul totale dei redditi. L'importo è comprensivo di quello eventualmente indicato nel **punto 31 (addizionale sospesa)**. Alla luce del D.Lgs. n. 175/2014, il domicilio fiscale valido ai fini dell'applicazione dell'addizionale regionale è il 1° gennaio dell'anno di riferimento e non più il 31 dicembre. Nei casi di cessazione di lavoro durante l'anno, non si sia potuto effettuare le operazioni di conguaglio sono state effettuate con riferimento ad un domicilio fiscale diverso da quello previsto al momento del rilascio della CU2016, si dovrà dare notizia nelle annotazioni con cod. **cod. GH** della necessità di presentare la dichiarazione dei redditi per la corretta liquidazione delle imposte dovute.
- Sono stati aggiunti i punti dal 23, 24, 25 e 28 nei quali va indicato l'importo delle addizionali regionali e comunali trattenute nel 2015 dal sostituto. Per il punto 28 va indicato l'importo dell'addizionale comunale trattenuto nel 2015 in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel 2015, al netto di quanto riportato nel punto 26 (acconto).

Assistenza fiscale (sezione nuova, diversa anche dal modello 770/2015)

Viene inserita per la prima volta sulla CU la sezione relativa all'Assistenza Fiscale 730/2015 Dichiarante e Coniuge (attività svolta direttamente dal sostituto, da un CAF o intermediario abilitato). Questa sezione va a sostituire di fatto quanto riportato sinteticamente nei punti 31-35 e 51-55 della precedente CU2015.

Preliminarmente, le istruzioni precisano che i saldi a credito derivanti dai conguagli di assistenza fiscale debbono essere portati in diminuzione delle ritenute del dipendente interessato oppure, se necessario, delle ritenute **COMPLESSIVAMENTE** operate (su tutti i dipendenti, e non solo a quelli ai quali vengono accreditati i rimborsi del 730). Nell'ipotesi di incipienza, il sostituto dovrà rimborsare gli importi sulle ritenute operate nei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

- Nel punto 52 barrare la casella nel caso in cui l'assistenza fiscale sia stata prestata dal sostituto di imposta. Si premette che gli importi da indicare nei punti di seguito illustrati debbono considerare eventuali conguagli contenuti nei 730/4 integrativi e/o rettificativi.

In particolare, in caso di 730/4 integrativo, gli importi devono tener conto di quanto operato sia con il primo modello 730/4 (ordinario) che quello relativo al 730/4 integrativo (se il saldo del 730/4 ordinario riportava un importo a debito IRPEF di 1000 mentre l'integrativo un rimborso IRPEF di 100, l'importo da indicare nel punto 61 della CU2016 sarà 900). Di converso, in caso di 730/4 rettificativo, NON si dovrà tener conto degli importi conguagliati con il 730/4 ordinario (se ad esempio, il saldo del 730/4 ordinario riportava un importo a debito IRPEF di 1000 mentre il rettificativo un importo IRPEF da trattenere di 900, l'importo da indicare nel punto 61 della CU2016 sarà 900).

- I punti da 61 a 133, riferiti al dichiarante e i punti da 261 a 333, riferiti al coniuge, vanno compilati nel modo seguente:
Nel punto 61 riportare la somma effettivamente trattenuta della voce "importo IRPEF da trattenere" del 730/4 del dichiarante (o punto 261 se riferito al coniuge); nel punto 63 (o punto 263, per il coniuge) va indicato l'eventuale importo non trattenuto, in tutto o in parte e si dovrà fornire informazione nelle annotazioni con il cod. GL.
Nel punto 62 va riportato l'importo effettivamente rimborsato della voce "importo IRPEF da rimborsare" del 730/4 del dichiarante (o punto 262 se riferito al coniuge) e nel punto 64 (o punto 264, per il coniuge) l'eventuale importo, totale o parziale, di esso non rimborsato.
- Nel punto 71 va indicato quanto effettivamente trattenuto della voce "importo Addizionale regionale dell'IRPEF da trattenere" del 730/4 del dichiarante (o punto 271 se riferito al coniuge); nel punto 73 (punto 273 per il coniuge) va indicato l'eventuale importo non trattenuto, in tutto o in parte e si dovrà fornire informazione nelle annotazioni con il cod. GL.
Nel punto 72 va riportato quanto effettivamente rimborsato della voce "importo addizionale regionale IRPEF da rimborsare" del 730/4 del dichiarante (o punto 274 se riferito al coniuge) e nel punto 74 (punto 274 per il coniuge) l'eventuale importo, totale o parziale, di esso non rimborsato.
Nel punto 75 riportare il codice della regione indicato nel 730/4.
- Nel punto 81 va indicato quanto effettivamente trattenuto della voce "importo Addizionale comunale dell'IRPEF da trattenere" del 730/4 del dichiarante (o punto 281 se riferito al coniuge); nel punto 83 (punto 283 per il coniuge) va indicato l'eventuale importo non trattenuto, in tutto o in parte e si dovrà fornire informazione nelle annotazioni con il cod. GL.
Nel punto 82 va riportato la somma effettivamente rimborsata della voce "importo addizionale comunale IRPEF da rimborsare" del 730/4 del dichiarante (o punto 282 se riferito al coniuge) e nel punto 84 (punto 284 per il coniuge) l'eventuale importo, totale o parziale, di esso non rimborsato.
Nel punto 85 riportare il codice del comune indicato nel 730/4.
- Nel punto 91 va indicato quanto effettivamente trattenuto della voce "cedolare secca locazioni da trattenere" del 730/4 del dichiarante (o punto 291 se riferito al coniuge); nel punto 93 (punto 293 darne il coniuge) va indicato l'eventuale importo non trattenuto, in tutto o in parte e data informazione nelle annotazioni con il cod. GL.
Nel punto 92 va riportato quanto effettivamente rimborsato della voce "cedolare secca locazioni da rimborsare" del 730/4 del dichiarante (o punto 292 se riferito al coniuge) e nel punto 94 (punto 294 per il coniuge) l'eventuale importo, totale o parziale, di esso non rimborsato.
- Per quanto riguarda gli acconti, è necessario compilare i punti da 121 a 133 (dichiarante) e i punti da 321 a 333 (coniuge), secondo le modalità di seguito esposte. Si premette che gli importi devono essere indicati al netto di eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento.

Nel punto 121 riportare l'importo effettivamente trattenuto della voce "prima rata di acconto IRPEF per il 2016" del 730/4 del dichiarante (oppure punto 261, se riferito al coniuge); nel punto 122 indicare l'importo effettivamente trattenuto della voce "seconda rata di acconto IRPEF per il 2016" del 730/4 del dichiarante, anche a seguito di richiesta di minor versamento (in tal caso, barrare il punto 123);

Nel punto 124 riportare l'importo effettivamente trattenuto della voce "acconto addizionale comunale all'Irpef per il 2016" del 730/4 del dichiarante, indicando nel punto 125 il codice comune del mod. 730/4.

Nel punto 126 riportare l'importo effettivamente trattenuto della voce "prima rata di acconto Cedolare secca per il 2016" del 730/4 del dichiarante; nel punto 127 indicare l'importo effettivamente trattenuto della voce "seconda rata di acconto Cedolare secca per il 2016" del 730/4 del dichiarante, anche a seguito di richiesta di minor versamento (in tal caso barrare il punto 128).

Qualora gli acconti non siano stati trattenuti per eventi eccezionali, riportare gli importi sospesi nei punti da 131 a 133 gli importi già contenuti nei punti da 121 a 127.

Infine, nei punti 141, 142 e 143 vanno indicati gli interessi trattenuti per rateazione per il dichiarante ed il coniuge e versati, rispettivamente, all'Erario, alla Regione e al Comune. Nei punti 151, 152 e 153 vanno indicati gli interessi trattenuti per incipienza della retribuzione e/o per rettifica per il dichiarante ed il coniuge e versati, rispettivamente, all'Erario, alla Regione e al Comune. Nei punti 161 e 167 vanno indicati gli importi dei debiti sospesi per eventi eccezionali relativi ad Irpef, add.le regionale, add.le comunale, acconto tassazione separata, imposta sostitutiva premi produttività, cedolare secca e contributo di solidarietà. Tali importi vanno dettagliati anche nelle annotazioni con cod. BR.

Oneri detraibili (sezione identica a quella della CU2015)

- **Nei punti da 341 a 351** (ex 71 a 82 della CU2015) va riportato il relativo codice delle tabelle A e B poste in appendice che individuano gli oneri detraibili al 19% e al 26%. Ogni importo è al lordo della franchigia e deve tener conto dei rispettivi limiti.
- **Nel punto 362** (ex 102 della CU2015) va indicato l'importo totale delle detrazioni spettanti per coniuge e familiari a carico. Se il dipendente lo richiede al sostituto, può far indicare la detrazione per tutto l'anno, ancorché abbia lavorato presso il sostituto per un periodo inferiore all'anno. Nel caso in cui non venga presentata tale richiesta, il sostituto indicherà le detrazioni in relazione alla durata del periodo di lavoro dandone comunicazione al dipendente nelle annotazioni con il **cod. AC**.
- **Nel punto 374** (ex 114 della CU2015) deve essere indicato il credito di imposta per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo. Come l'anno passato, i dati relativi al codice dello stato estero, dell'anno di percezione del reddito estero, del reddito prodotto all'estero nonché dell'imposta estera resasi definitiva vengono riportati nella CU nei **punti da 375 a 378** (ex 115 e ex 118 della CU2015). Nelle annotazioni **cod.**

AQ, conseguentemente, va indicato il reddito complessivo tassato in Italia e l'imposta linda e netta italiana.

- **Nel punto 391** (ex 119 della CU2015) va indicato il bonus irpef (80 euro/mensili) indicando il codice 1, se è stato riconosciuto il bonus irpef in tutto o in parte; il codice 2, se non è stato applicato il bonus irpef, o non è stato erogato seppur spettante. **Nei punti 392 e 393** (ex 120 e 121 della CU2015) va indicato, rispettivamente, l'importo erogato e quello non erogato ma spettante.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, il sostituto di imposta che rilascia la CU deve tener conto dei dati riportati nelle CU relative ai precedenti rapporti. In tal caso, nei nuovi **punti da 395 a 398** si deve indicare i dati di dettaglio dei precedenti sostituti d'imposta inserendo **nel punto 399** il relativo codice fiscale.

Nel caso di recupero del bonus indicare l'importo **nel punto 394**.

Previdenza complementare (sezione identica a quella del 770/2015, con alcune integrazioni)

- **Nel punto 412** (ex 142 della CU2015) va indicato l'importo dei contributi dedotti dai punti 1, 2, 3, 4 e 5 (reddito imponibile) entro il limite di 5.164,57 anche SE TRATTASI DI LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE.
- **Nel punto 413** (ex 143 della CU2015), va indicato l'importo dei contributi alla previdenza complementare non esclusi dai punti 1, 2, 3, 4 e 5 (ad esempio, perché eccedenti il limite di 5.164,57). Nelle annotazioni **cod. CC** dovrà essere data comunicazione che "In presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate, verificare che non siano superati i limiti di deducibilità previsti dalle norme".

Nei punti successivi, in particolare **punti 416 e 417** (ex punti 416 e 417 della CU2015) va indicato l'importo effettivo complessivo dei premi versati dai lavoratori di prima occupazione. Nel **punto 417** va indicato l'importo dei contributi dedotti, eccedente il limite di 5.164,57, escluso dai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che i lavoratori possono portare in ulteriore deduzione a partire dal 6° anno di partecipazione alla forma di previdenza complementare.

In sostanza, per tutti i lavoratori di prima occupazione bisogna redigere nei primi cinque anni di iscrizione alle forme di previdenza complementare **SOLO i campi 416 e 418**.

Dal sesto anno in poi, vanno compilati i campi **416, 417, 419 e 420**.

Nei punti 425, 426 e 427 indicare il codice fiscale del fondo o dei fondi presso i quali è stata versata la contribuzione.

Oneri deducibili (sezione nuova, diversa anche da quella del 770/2015)

- **Nel punto 431** (ex punto 161 della CU2015) vanno indicati gli oneri deducibili (esclusi dai punti 1, 3, 4 e 5 evidenziati nel **punto 412** della previdenza complementare); le erogazioni previste da contratti collettivi a fronte di spese sanitarie deducibili dai punti

1, 3, 4 e 5. A tali oneri deducibili si aggiungono le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose diverse dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica.

Da quest'anno, ogni singolo onere va indicato nei successivi punti da 432 a 437 specificando il codice desumibile dalla tabella L posta in appendice e il relativo importo. Inoltre, nelle annotazioni con il cod. AR si dovrà precisare che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi.

Sono istituiti i punti 438 e 439 ove riportare, rispettivamente, le somme restituite nell'anno o quelle restituite al datore di lavoro negli anni precedenti assoggettate a tassazione (che non è stato possibile dedurre dal reddito complessivo). Nel punto 440 (ex 162 della CU2015) va indicato l'importo restituito e non dedotto dai punti 1, 2, 3, 4 e 5 per il quale è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi di imposta successivi oppure la richiesta di rimborso dell'imposta corrispondente. In entrambi i casi, il sostituto deve darne informazione nelle annotazioni cod. CG.

- Nel punto 441 (ex 163 della CU2015) vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria integrativa dedotti dal reddito di lavoro dipendente fino a € 3.615,20. Nelle annotazioni con il cod. AU va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per inserire deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi.
- Nel punto 442 (ex 164 della CU2015) vanno indicati gli importi dei contributi che non sono stati dedotti per superamento del predetto limite, oppure che erano deducibili in quanto non avevano superato il massimale ma che non sono stati dedotti concorrendo quindi alla determinazione del reddito imponibile. Nelle annotazioni cod. AU va indicata la quota di contributi che, essendo superiore ad euro 3.615,20, ha concorso a formare il reddito e che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
- Nel punto 443 va indicato il codice fiscale dell'ente o cassa assistenziale ove sono stati versati i contributi per assistenza sanitaria.
- Nel punto 444 (ex punto 166 della CU2015) barrare la casella se l'assicurazione sanitaria è stata stipulata dal sostituto d'imposta con o senza trattenuta a carico del sostituto e quindi la relativa contribuzione ha costituito reddito incluso nei punti 1 o 2. In tal caso, nella annotazioni con il cod. AV si dà informazione che le spese sanitarie, ancorché rimborsate, possono essere dedotte o detratte in sede di dichiarazione dei redditi.

Altri dati (sezione identica a quella del 770/2015, con alcune integrazioni)

Questa sezione ricalca quella del mod. 770/2015 (e non quella della CU2015). Rispetto al modello 770/2015 sono stati inseriti i punti relativi a Campione d'Italia e al pagamento del TFR mensile in busta paga. Questa sezione, quindi, contiene:

- il punto 451 (ex punto 171 della CU2015) nel quale va indicato l'importo trattenuto dal sostituto a titolo di contributo di solidarietà sulla parte di reddito eccedente i 300.000 euro. Nel caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, il sostituto è

tenuto ad evidenziare nelle annotazioni **cod. BY** che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di auto liquidare il contributo di solidarietà;

- i punti 456 e 457 relativi ai redditi prodotti dai soggetti residenti anagraficamente nel comune di Campione d'Italia (gli importi, rispettivamente, dei redditi di lavoro e di pensione vanno indicati al lordo della quota esente di euro 6.700);
- il punto 458 per l'indicazione dei giorni di spettanza del credito d'imposta per il personale di bordo imbarcato;
- il punto 459 per l'indicazione di eventuali altri redditi diversi da quelli indicati nei punti 1, 3, 4 e 5 e comunicati dal percepiente per un corretto calcolo delle detrazioni per i familiari a carico, per lavoro dipendente o di pensione e per i contratti di locazione;
- i punti 462 e 463 per indicare, rispettivamente, il codice e l'ammontare della riduzione dell'imponibile per il rientro dei cervelli (cfr. quanto detto al punto 1);
- i punti 464 e 465 si deve indicare il reddito, o la quota di reddito, esentata: in quanto il percepiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni; perché è dipendente di Organismi internazionali o ambasciate; perché presta l'attività lavorativa nei Paesi di frontiera; per aver percepito borse di studio corrisposte da università; per aver percepito somme esenti erogate da INPS o INAIL. Analogamente, nel caso di stock option (art. 33 L. n. 122/2010) va indicato l'ammontare di esse erogato eccedente la parte fissa della retribuzione e l'anno in cui ha avuto inizio l'erogazione nei rispettivi punti 466 e 467;
- il punto 473 per indicare il TFR maturando liquidato mensilmente (Qu.I.R.) e assoggettato a tassazione ordinaria, già peraltro incluso nei punti 1 o 2;
- il punto 471 (ex punto 191 della CU2015) deve essere barrato qualora l'azienda abbia applicato, a seguito di richiesta esplicita del sostituito, una maggior aliquota IRPEF rispetto a quella dovuta sui redditi certificati.

Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta (sezione identica a quella del 770/2015)

- Nei punti da 481 a 483 (ex punti 221-223 della CU2015) devono essere indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, nonché l'imposta operata. In particolare tra essi vanno indicati i compensi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, NON residenti in Italia. Nei successivi punti da 484 a 492 vanno indicati i codici utili ad identificare la natura dei relativi redditi, mentre nei successivi punti da 485 a 487 i singoli importi dei redditi per ciascuna codifica e le relative ritenute operate. Gli importi devono essere indicati analiticamente anche nelle annotazioni con **cod. AX**.

Compensi relativi agli anni precedenti (sezione identica a quella del 770/2015)

- **Nei punti da 511 a 514** (ex punti da 261 a 264 della CU2015) devono essere indicati l'importo COMPLESSIVO degli emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, nonché le relative ritenute operate oppure sospese per eventi eccezionali (**punto 514**). I punti suddetti devono essere compilati anche se i compensi arretrati sono stati erogati dal precedente sostituto di imposta che ha "passato" individualmente o collettivamente il dipendente all'attuale sostituto che rilascia la CU2015.

Qualora le somme vengano erogate agli eredi nel **punto 515** dovrà essere indicato l'anno di apertura della successione (data del decesso).

Nel punti successivi vanno inseriti, per ciascun periodo d'imposta, l'importo degli emolumenti arretrati assoggettati a tassazione separata e lo specifico periodo di imposta. In caso di operazioni straordinarie (cessione di ramo d'azienda, fusione ecc.) **nel punto 522**, infine, va precisato il codice fiscale del precedente sostituto (cedente, ad esempio) che ha erogato gli emolumenti arretrati per ciascun periodo d'imposta.

Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti (sezione identica a quella del 770/2015, con aggiunta delle somme esenti e con eliminazione delle somme erogate per incremento produttività)

- **Nei punti da 531 a 535** (ex punti 301-304 della CU2015) vanno indicati i redditi corrisposti dai precedenti sostituti di imposta e conguagliati nella CU2015, specificando le diverse tipologie reddituali erogate (ad esempio, per cessione di ramo d'azienda o cessione individuale di contratto).

Tali punti, come già detto nelle premesse, debbono essere compilati in presenza di passaggio individuale o collettivo del dipendente tra aziende, nonché in caso di successione di assunzioni presso il medesimo sostituto nell'arco dell'anno.

Nei punti da 536 a 566 (ex punti 305 e segg. della CU2015) vanno indicati i codici fiscali dei sostituti eroganti, la causa del conguaglio (da estrarre dalla tabella SE in Appendice), i relativi redditi e le ritenute operate, comprese le addizionali. Sono soppressi i punti relativi alle somme erogate per incremento della produttività. Sono invece introdotti i punti dal 551 al 553 riguardanti le riduzioni dell'imponibile per: il rientro dei cervelli; residenti all'estero ove vigono convenzioni contro le doppie imposizioni; lavoratori che svolgono l'attività per Organismi internazionali o Ambasciate; lavoratori frontalieri; beneficiari di borse di studio universitarie esenti; somme esenti ricevute dall'INPS o dall'INAIL.

Casi particolari operazioni straordinarie (anche cessione individuale)

Si riporta una panoramica dei punti da compilare in caso di passaggio collettivo e individuale del lavoratore nei casi di estinzione o non del soggetto (azienda).

SOGGETTO ESTINTO

Soggetto estinto che ha effettuato il conguaglio di fine anno

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dall'estinto, il dichiarante dovrà trasmettere un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni avendo cura di indicare, oltre al proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", quello del soggetto estinto nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta" [punto 571](#).

Tale modalità di compilazione trova applicazione, ad esempio:

- se il soggetto estinto ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno e non può presentare la certificazione CU 2016 a causa dell'avvenuta operazione straordinaria che ne ha determinato l'estinzione;
- se il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro o è stato collocato a riposo dal soggetto successivamente estintosi per effetto dell'operazione straordinaria intervenuta.

In questo caso, il modello sarà unico e dovrà contenere **ESCLUSIVAMENTE I DATI DEL SOGGETTO ESTINTO ED I PUNTI DA 531 A 566 NON VANNO COMPILATI** (la compilazione di questi campi deve essere effettuata solo dal liquidatore o commissario straordinario in caso di fallimento, liquidazione o amministrazione straordinaria). Si precisa, infine, che il dichiarante dovrà compilare le annotazioni riportando il [codice GI](#).

Soggetto estinto no conguaglio

Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione, nella comunicazione, contenente per ciascun percipiente i risultati delle predette operazioni, il sostituto deve indicare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" esclusivamente il proprio codice fiscale, sia del frontespizio della CU che nelle singole certificazioni, evidenziando, nei punti da 531 a 566, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Analogamente, qualora il rapporto di lavoro cessi anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e successivamente il dipendente venga riassunto (ovviamente, nel corso dello stesso periodo d'imposta) dal sostituto subentrante, quest'ultimo è tenuto, in ogni caso, ad effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto di tutte le retribuzioni percepite dal dipendente. In tal caso nei punti da 531 a 566 "redditi erogati da altri soggetti", si dovrà indicare le somme a valori corrisposti dal precedente sostituto. Ciò anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto di imposta e riassunzione da parte del sostituto subentrante nel corso dello stesso periodo di imposta.

Nella medesima circostanza, invece, per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e ferma restando l'indicazione del proprio codice fiscale e della compilazione dei [punti da 52 a 62](#), il dichiarante dovrà compilare anche il [punto 71](#).

SOGGETTO NON ESTINTO (CEDENTE O FUSO)

Soggetto NON estinto che non ha effettuato il conguaglio

Gli obblighi dichiarativi del 770 fanno carico sia al cedente che al subentrante.

Il soggetto cedente, che è tenuto all'invio della CU fino al momento della cessione, indicando nel punto 572 (causa) il codice 8. Il punto 572 è presente solo sulla CU2016 da trasmettere all'Agenzia delle Entrate e non quella da rilasciare al dipendente.

Il soggetto subentrante, tenuto al rilascio della CU UNICA, emetterà la CU (e il relativo 770) con riferimento all'intero periodo di imposta comprensivo di tutti i redditi percepiti dal personale evidenziando nella sezione "Dati relativi ai conguagli" della parte b, nei punti da 531 a 566, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Non va compilato il punto "Codice fiscale del sostituto di imposta" che va indicato solo se il precedente soggetto è estinto (punto 571).

Disposizioni comuni sia ai soggetti estinti che non

La nuova azienda presso la quale prosegue il rapporto di lavoro è tenuta a dare seguito alla rateazione iniziata dal precedente datore di lavoro e si limiterà a riportare le rate di addizionale IRPEF da ESSO STESSO TRATTENUTE NON CONSIDERANDO, QUINDI, QUANTO TRATTENUTO DAL PRECEDENTE SOGGETTO.

Gli ex punti da 323 a 327 della CU2015 sono stati eliminati. Riguardano i dati relativi alle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro e assoggettate a detassazione dal soggetto cedente estinto o non.

Nei punti da 511 a 514 (ex punti da 261 a 264 della CU2015) devono essere indicati l'importo COMPLESSIVO degli emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, nonché le relative ritenute operate oppure sospese per eventi eccezionali (punto 514). Nei punti da 516 al 522 vanno dettagliati, per ciascun periodo d'imposta, i redditi arretrati assoggettati a tassazione separata specificando il periodo di imposta e, nell'ultimo punto (522), il codice fiscale del precedente sostituto che li ha erogati.

Dovranno essere, naturalmente, compilati i punti da 531 a 566 relativi ai redditi corrisposti dal precedente sostituto che sono già stati inclusi nei punti 1, 2, 3, 4 e 5.

EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI/ACCONTI TFR DA PARTE DEL SOSTITUTO CEDENTE ESTINTO O NON ESTINTO

Si rammenta che:

- nel caso di anticipazioni/acconti erogati esclusivamente dal cedente (estinto o non) in anni precedenti ma non nell'anno di riferimento (2015), il subentrante non deve evidenziare alcun dato relativo a tali erogazioni;
- nel caso di anticipazioni/acconti erogati esclusivamente dal cedente (estinto o non) nell'anno di riferimento (2015), il subentrante provvede a compilare tutti i punti necessari (compresi quelli del CUD) oltre alla compilazione del **punto 819** (codice fiscale del cedente/estinto)
In particolare, nel **punto 801** "indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno" va indicato l'ammontare erogato nell'anno di riferimento a titolo di TFR, anticipazioni o altre indennità, dal precedente sostituto;
- in ogni caso, il sostituto deve specificare il TFR e le altre indennità nelle annotazioni **cod. AY** con evidenza di quelli maturati fino al 31.12.2000 e dal 1° gennaio 2001. Nel caso in cui tali somme siano maturate parte in Italia e parte all'estero nel **punto 801** va indicato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia e indicare nelle annotazioni **cod. BW** l'importo non assoggettato a tassazione in Italia.

Nei soli casi di **ESTINZIONE DEL SOGGETTO CEDENTE** si possono verificare anche i seguenti ulteriori due casi (A e B):

Caso A

Anticipazioni erogati dal sostituto estinto/cedente IN ANNI PRECEDENTI e/o acconti e/o saldo erogati dal subentrante nell'anno di riferimento

Il subentrante deve indicare i dati complessivi del TFR (dati relativi al rapporto, TFR maturato, erogato ecc.) compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto **819**;

nel secondo multirigo, indicare quanto operato dal sostituto cedente/estinto compilando esclusivamente i punti **819** (codice fiscale del soggetto cedente/estinto), **844** (Tfr erogato in anni precedenti riferibile al TFR fino al 2000), **866** (Tfr erogato in anni precedenti riferibile al TFR post 2000) e **806** – (Ritenute operate in anni precedenti).

Caso B

Anticipazioni erogati dal sostituto estinto/cedente nell'anno di riferimento (ed eventualmente anche negli anni precedenti) e/o acconti e/o saldo erogati dal subentrante nell'anno di riferimento

Il subentrante deve indicare i dati complessivi del TFR (dati relativi al rapporto, TFR maturato, erogato ecc.) compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto **819**;
nel secondo multirigo, indicare quanto operato dal sostituto cedente/estinto con tutti i dati nonché compilando il punto **819** (codice fiscale del soggetto cedente/estinto).

Familiari a carico (sezione identica a quella della CU2015)

Devono essere indicati i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico nel 2015, analogamente ai criteri utilizzati per la compilazione del 730. Tali dati vanno riportati solo per i lavoratori dipendenti, non per gli altri redditi autonomi e diversi da indicare nella CU 2016.

Parte previdenziale (sezione identica alla precedente CU2015, con aggiunta dell'area relativa gli altri Enti previdenziali)

- **Nel punto 6** – contributi a carico del lavoratore – vanno inclusi i contributi IVS, CIGS, Agg. IVS, anche il contributo di solidarietà dello 0,50% dovuto dagli iscritti al fondo Ex Inpdai e fondo volo (contributo introdotto con la c.d. legge Fornero art. 24, comma 21), nonché quello dovuto al Fondo di Solidarietà Bilaterale Residuale dalle aziende escluse dal campo di applicazione della CIG.
- **Nei punti da 51 a 59** sono stati inseriti i dati relativi agli altri Enti pensionistici obbligatori. **Nel punto 51** va indicato il codice che identifica l'Ente specifico e nel **punto 53** il codice che della categoria di appartenenza del lavoratore: ad esempio, per l'INPGI va indicato il codice M per il giornalista dipendente e il codice N per il giornalista parasubordinato. Nei punti successivi, vanno indicate le informazioni relative ai contributi dovuti e versati.

I punti da 71 a 76 (ex punti da 35 a 40 della CU2015) vanno compilati per esporre i dati dei soggetti per i quali è obbligatoria l'assicurazione INAIL.

Nel punto 71 deve essere indicata la qualifica. Tale punto va compilato solo quando il lavoratore appartenga ad una delle “ulteriori categorie” della tabella che si riporta di seguito. In tal caso si dovrà indicare il codice corrispondente.

ULTERIORI CATEGORIE (QUALIFICA PUNTO 35)	
CODICE	DESCRIZIONE
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
F	Associati in partecipazione
G	Collaboratori familiari e coadiuvanti di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Q	Medici in formazione specialistica e medici in formazione specifica in medicina generale
Z	Altri

Nel punto 72 va indicata la PAT INAIL e il relativo contro codice. Se il lavoratore ha svolto durante l'anno attività riconducibili a più PAT, si devono utilizzare più righi. Sono, infatti, da assimilare a "inizio" e "fine" del rapporto di lavoro anche i trasferimenti dei lavoratori da una PAT all'altra della stessa azienda, senza cessazione del rapporto lavorativo.

I punti 73 e 74 vanno compilati per indicare il periodo di assicurazione INAIL se il periodo non coincide con l'anno solare o in caso di modifica in corso d'anno della PAT.

In caso di più rapporti di lavoro intervenuti nello stesso anno con la stessa azienda e con la stessa PAT, indicare nel **punto 73** il primo giorno di occupazione e nel **punto 74** l'ultimo giorno di occupazione.

Nel punto 75 (ex punto 39 della CU2015) deve essere indicato il codice comunale (ad esempio, H501 per Roma) della località nella quale il lavoratore ha svolto l'attività assicurata INAIL. In caso di più località di lavoro, il codice della località in cui è stata svolta l'attività prevalente. In caso, infine, di lavoratore all'estero, deve essere indicato il codice del comune ove è ubicata la sede legale dell'azienda.

Il punto 76 (ex punto 40 della CU2015) va barrato in caso di personale viaggiante.

Tfr e delle altre indennità soggette a tassazione separata (sezione identica a quella del modello 770/2015)

Nei punti da 801 a 813 (ex punti da 401 a 413 della CU2015) devono essere indicati i dati relativi alle indennità di fine rapporto assoggettate a tassazione separata.

Il sostituto deve sempre specificare il TFR e le altre indennità anche nelle annotazioni **cod. AY** con evidenza degli importi maturati fino al 31.12.2000 e dal 1° gennaio 2001. Nel caso in cui tali somme siano maturate parte in Italia e parte all'estero nel **punto 801** va indicato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia e indicare nelle annotazioni **cod. BW** l'importo non assoggettato a tassazione in Italia.

I punti successivi sono stati aggiunti rispetto al precedente modello CU2015 e sono identici a quelli contenuti nel modello 770/2015 semplificato. Per le particolarità relative alle operazioni straordinarie, cioè quelle di passaggio collettivo o individuale di lavoratori, si rinvia alla trattazione "Casi particolari operazioni straordinarie" riportata nei paragrafi precedenti.

Nelle istruzioni della bozza della CU2016, l'Agenzia delle Entrate precisa che per le aziende con più di 50 addetti che accantonano il TFR presso il Fondo di tesoreria INPS, gli importi liquidate ai dipendenti a titolo di TFR e di anticipazioni TFR per conto dell'INPS (in quanto accantonati presso il Fondo di Tesoreria) sono dalle aziende stesse portate in diminuzione dall'ammontare dei contributi dovuti agli enti previdenziali nello stesso mese. Nell'ipotesi di incipienza (cioè di somme da recuperare dal Fondo di Tesoreria superiori a quelle dovute nel mese), il datore di lavoro dovrà comunicare all'INPS l'intero importo di TFR e/o di anticipazione TFR che il Fondo di Tesoreria dovrà liquidare autonomamente ai singoli dipendenti dell'azienda. L'azienda, perciò, non dovrà portare in compensazione, neanche in parte, dette somme dai versamenti dovuti nel mese e nella CU2016 dovrà limitarsi a riportare i dati del TFR da lui erogati, non anche quelli liquidati direttamente dal Fondo di tesoreria (sarà l'INPS che rilascerà al soggetto interessato la propria CU).

Somme erogate a seguito di pignoramenti presso terzi (sezione identica a quella riportata nel quadro SY del 770/2015 semplificato – sezione i)

Dalla CU2016 è necessario indicare anche le somme percepite a seguito di pignoramenti presso terzi, affinché venga fornita informazione al percepiente dell'obbligo di considerare tali somme, o non, nella dichiarazione dei redditi. L'unica informazione che non va indicata è il codice fiscale del creditore pignoratizio.

Si precisa tale sezione non deve essere compilata sulle somme derivanti dal pignoramento presso terzi liquidate all'ex coniuge già indicate nel punto 5 e sottoposte a tassazione ordinaria. In tal caso, inoltre, nella parte relativa ai "dati anagrafici" relativi l'ex coniuge si deve riportare il codice Z2 nel punto 8.